



# Città di Modica

[www.comune.modica.rg.it](http://www.comune.modica.rg.it)  
Il Sindaco

## IL SINDACO

**OGGETTO: ORARIO DI CHIUSURA - LIMITAZIONE E DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PROVVEDIMENTI.**

Premesso che è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini;

Preso atto delle segnalazioni dei residenti, dei turisti e visitatori che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e al riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, generando una diffusa convinzione di non poter liberamente disporre degli spazi pubblici in condizioni di sicurezza;

Considerato che tali fenomeni sono prevalentemente connessi alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e non alcoliche con modalità di consumo che spesso provocano l'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, costituendo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ingenerando al contempo una sensazione di degrado urbano;

Rilevato altresì, come emerge dalle risultanze dei controlli della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, il verificarsi di episodi costituenti reato, quali risse, aggressioni e danneggiamenti in ore serali e notturne, causati dall'abuso di bevande alcoliche assunte in modalità di aggregazione in spazi aperti;

Vista la necessità di provvedere al contenimento delle problematiche in evidenza, non solo con interventi di controllo da parte degli Organi di Polizia e di applicazione delle previste sanzioni, ma anche con l'applicazione di misure preventive finalizzate a limitare sul territorio comunale la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

Ritenuto che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

## ORDINA

in tutto il territorio comunale, fino al 15 aprile 2025:

1. la chiusura per le ore 03:00, per i pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici, street food, circoli privati e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea;
2. il divieto di vendita a qualsiasi titolo, da parte delle attività di cui al punto 1. di bevande alcoliche, superalcoliche e non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, dalle ore 24:00 fino alla chiusura dell' esercizio;
3. il divieto di vendita per asporto da parte delle attività di cui al punto 1. di bevande alcoliche, superalcoliche e non alcoliche, contenute in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine, dalle ore 24:00 fino alla chiusura dell' esercizio;
4. è consentita, fino all'orario di apertura autorizzata (03:00), la somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine, unicamente se il consumo avviene all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico, con servizio ai tavoli, previo obbligo degli esercenti alla tenuta delle condizioni igieniche e decoro di dette aree occupate da strutture quali sedie, tavolini, coperture, ecc.

## AVVERTE

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

## AVVERTE

Ai sensi dell'art. n 3, comma 4 della L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla stessa data della pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Ragusa, alla Questura di Ragusa, al Commissariato della Polizia di Stato di Modica, al Comando Compagnia Carabinieri di Modica, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Modica, al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Ecologia e Ambiente, all' Ufficio Commercio dell' Ente.

*Da Palazzo San Domenico  
Modica 04/11/2024*

*Il Sindaco*  
*Maria Monisteri Caschetto*